



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 23 aprile 2020

Omissis

Formazione continua: delibera n. 193 CNF (Avv. Maoli)

Il Consigliere Avv. Maoli relaziona quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il C.N.F. è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo per gli eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F., circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)". Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del medesimo Regolamento C.N.F., gli Ordini hanno invece poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale.

Il C.N.F., nella seduta del 20/3/2020, con deliberazione n. 193, ha evidenziato, da un lato, "la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone"; dall'altro lato, "che la mole di richieste relative all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe una rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti".

Su tali premesse, con la suddetta delibera n. 193 (dichiarata immediatamente esecutiva) il C.N.F. ha stabilito quanto segue:

"1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2) in deroga agli art. 17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo

stesso ed al suo termine;

3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;

4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza";

5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020".

IL CONSIGLIO

sentita la relazione del Consigliere Avv. Maoli, delibera:

- di prendere atto della richiamata deliberazione C.N.F. n. 193 del 20/4/2020;
- di stabilire che per l'accreditamento degli eventi formativi a distanza, ai fini del controllo delle presenze dovranno essere adottate le seguenti misure:
- il promotore dell'evento dovrà preventivamente comunicare via email alla segreteria del COA (all'indirizzo formazione@ordineavvocatigenova.it) il nominativo di un Avvocato iscritto all'Albo professionale designato come responsabile ai fini del controllo delle presenze;
- l'evento dovrà essere organizzato su piattaforma telematica e con modalità che consentano il controllo dei partecipanti da parte del responsabile come sopra designato, all'inizio dell'evento stesso, durante lo svolgimento e al suo termine; il responsabile dovrà indicare con quali mezzi e criteri sono state rilevate le presenze nel corso dell'evento;
- nel corso dell'evento ciascun partecipante dovrà rispondere on line ad adeguato numero di quesiti attinenti agli argomenti trattati, i quali saranno inoltrati in via telematica a cura del responsabile che provvederà altresì alla verifica delle risposte;
- all'evento potrà partecipare ed avere accesso un Consigliere COA preventivamente indicato, in modo che possa seguire l'evento e, all'occorrenza, con le stesse modalità a disposizione del responsabile del corso, verificare che gli iscritti stiano effettivamente partecipando.

Omissis

Genova, 23 aprile 2020

Il Presidente

f.to Avv. Luigi Cocchi

Il Segretario

f.to Avv. Federico Cinquegrana